

Codice A17110

D.D. 9 febbraio 2015, n. 59

D.Lgs n. 102/04 - Riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività di attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche al "Consorzio smaltimento rifiuti di origine animale" (in breve "CO.SM.AN.") di Torino.

Visto il D.P.R. 24/7/1977, n.616 art. 70;

visto il D.lgs. n.102/04;

vista in particolare la richiesta di autorizzazione ad effettuare nel territorio regionale iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche dalle avversità atmosferiche e dalle altre calamità ed epizootie di cui al Piano Assicurativo Nazionale, in ossequio alla normativa di cui al precedente capoverso, presentata in data 21/1/2015 alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte dal "Consorzio smaltimento rifiuti di origine animale" con sede legale in 10128 Torino, Corso Stati Uniti, n.21, di seguito denominata semplicemente "CO.SM.AN.";

vista la legge regionale n°11/2001 istitutiva di "CO.SM.AN.";

vista altresì la legge regionale n°24 del 30 dicembre 2014 che dispone l'abrogazione della precedente l.r. n°11/2001, in forza della quale "CO.SM.AN." per continuare ad operare ha necessitato una profonda revisione del proprio Statuto al fine di agire non più come Consorzio obbligatorio, bensì sul libero mercato, mantenendo la stessa denominazione;

visto il nuovo atto costitutivo di "CO.SM.AN." reso con atto pubblico rep.n°30.692, racc.n°8.750 in data 20/1/2015 dinanzi il notaio Giandomenico Bonito di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo;

tenuto conto dell'analisi effettuata sulla documentazione trasmessa dalla "CO.SM.AN." e in particolare della verifica dello statuto con riferimento alle norme stabilite in materia dal Decreto Legislativo n°102/04;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato in data 4/2/2015, dal quale si rileva la rispondenza dello Statuto stesso al dettato del D.lgs 102/04;

rilevato che le obbligazioni dei Consorziati di "CO.SM.AN." nei confronti del Consorzio costituito con l.r. n°11 del 25 maggio 2001, producono i loro effetti anche successivamente all'abrogazione della legge e che in particolare i medesimi Soci saranno vincolati alle polizze stipulate da "CO.SM.AN." con la Compagnia di Assicurazione antecedentemente all'entrata in vigore della legge di abrogazione, fino alla scadenza della proroga concessa dalla Compagnia Assicuratrice al 31 marzo 2015;

tenuto conto che la Giunta Regionale o il Direttore della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte si riservano di richiedere le modifiche statutarie che si rendessero eventualmente necessarie o potranno disporre, sempre sulla base delle opportune verifiche, e qualora ne ricorreranno gli estremi, la revoca del presente provvedimento;

per le considerazioni in premessa svolte,

il Dirigente,

visti gli artt.4 e 17 del D.lgs.n°165/01;

vista la l.r. n°17/99;

visto l'art. 22 della l.r. n°51/97;

determina

- di riconoscere il nuovo “Consorzio smaltimento rifiuti di origine animale” (“CO.SM.AN.”) con sede in Corso Stati Uniti n°21, 10128 TORINO, sulla base delle decisioni assunte dall’Assemblea generale straordinaria del 20 gennaio 2015 che ha approvato il nuovo Statuto con atto pubblico rep.n°30.692, racc.n°8.750 in data stessa del 20/1/2015, e con iscrizione al Registro delle Imprese al n°1013880, C.F. 08958570015, al fine dello svolgimento della propria attività e di autorizzare il predetto Consorzio a effettuare iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche tramite polizze assicurative agevolate così come previste dal Piano Assicurativo Nazionale per l’Agricoltura di cui al D.lgs. 102/04 e s.m.i., limitatamente all’ambito territoriale della Regione Piemonte;

- di prescrivere, al fine di agevolare la transizione da Consorzio obbligatorio di cui all’abrogata l.r. n°11/2001 a Consorzio di difesa ad adesione volontaria ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n°102/04, che il nuovo “CO.SM.AN.” fornisca la sua massima collaborazione ai Consorziati che intendessero esercitare il diritto d’opzione previsto dallo Statuto e dal D.lgs. n°102/04, al fine di stipulare polizze presso uno qualsiasi degli Organismi di difesa autorizzati ad operare in Piemonte, mantenendo la doppia iscrizione fino al momento in cui potranno recedere da uno dei due Organismi di difesa sulla base delle norme per il recesso che ciascuno Statuto prevede.

Il presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché - ai sensi dell’art.23 comma 1, lett.a) del D.lgs. n°33/2013 - nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott. Fulvio LAVAZZA

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione.